

CARTA DEL RESTAURO DI VENEZIA (1964)

Corso di Legislazione dei Beni Culturali
Alunne: Giusy Paoletti – Veronica Minnoni

Introduzione Storica

- Riflessione sulle ricostruzioni dopo il 1945
- Pratiche di restauro, di ripristino e ricostruzione delle opere perdute o danneggiate, che creavano falsi storici e artistici
- Testo approvato dal II Congresso Internazionale degli architetti e dei tecnici dei monumenti storici, svolto a Venezia
- Realizzazione della Carta di Venezia su un particolare contributo di Roberto Pane, Cesare Brandi e Piero Gazzola

Punti della Carta

Definizioni

Art. 1

La nozione di monumento comprende l'opera architettonica e l'ambiente urbano/paesaggistico

Art. 2

L'intervento deve avvalersi di tutte le tecniche, discipline e conoscenze scientifiche disponibili

Art. 3

L'intervento deve puntare alla salvaguardia sia del valore artistico sia di quello storico

Conservazione

Art. 4

La conservazione dei monumenti impone una manutenzione sistematica

Art. 5

Utilizzare l'edificio dove si interviene, in maniera compatibile con la struttura.

L'utilizzo non deve alterare la distribuzione e l'aspetto

Art. 6

La conservazione di un monumento è imprescindibile dal suo contesto ambientale.

Non sono ammesse costruzioni o abbattimenti che alterano i rapporti di volume e colore.

Art. 7

Lo spostamento dell'edificio è concesso solo per esigenze di salvaguardia o in casi di interesse nazionale o internazionale.

Restauro

Art. 8

Tutti gli elementi ornamentali, pittorici e scultorei non possono essere separati dall'edificio/monumento in cui sono incorporati, salvo quando non lo richiede la loro salvaguardia.

Art. 9

Il processo di restauro deve essere considerato un caso eccezionale, finalizzato alla conservazione del valore storico e artistico.

Qualsiasi lavoro di completamento deve essere distinguibile dall'opera originaria.

Il restauro deve essere sempre preceduto da un accurato studio storico e archeologico.

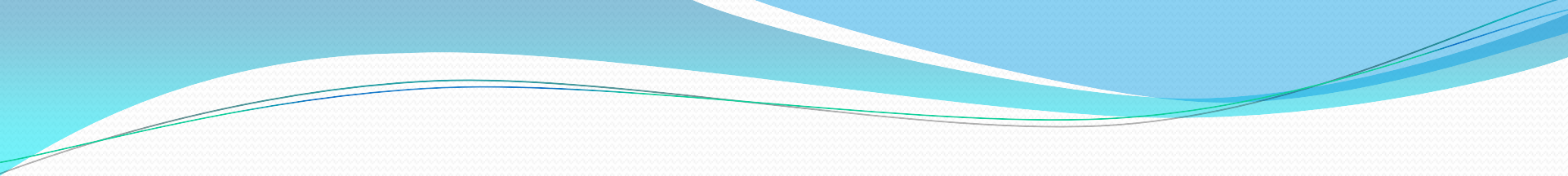
Art. 10

E' consentito l'uso di tutte le tecniche moderne di struttura e consolidamento, purché il risultato sia documentato e certificato.

Art. 11

Tutte le stratificazioni devono essere rispettate anche a discapito dell'unità stilistica, dal momento che non rientra tra gli scopi del restauro.

Esse potranno essere rimosse se sono di scarso interesse, quando serve a mettere in luce un livello di importanza maggiore e si trovano in uno stato di ottima conservazione.



Art. 12

Gli elementi che integrano le lacune e sostituiscono le parti mancanti devono integrarsi nell'opera e devono essere distinguibili dalle parti originali.

Il restauro non deve falsificare il monumento.

Art. 13

Le aggiunte devono rispettare le parti interessanti dell'edificio, il suo ambiente, e il loro equilibrio complessivo.

Art. 14

Gli ambienti monumentali devono essere trattati con speciali cure, a scopo di risanamento e di salvaguardia dell'integrità.

Scavi

Art. 15

Gli scavi archeologici devono essere eseguiti secondo le norme emanate dall'UNESCO nel 1956.

Nel caso di intervento su opere e manufatti risultanti da scavi e ritrovamenti archeologici, è consentito solo il ricorso all'anastilosi.

Gli elementi di integrazione devono essere distinguibili dalle parti antiche originali.

Pubblicazione

Art. 16

I lavori di conservazione e di scavo archeologico devono essere sempre accompagnati da elaborati grafici, fotografici, tecnici e critici.

Tutte le fasi del lavoro devono essere documentate e depositate presso gli uffici pubblici per la consultazione.

A tal fine, ne è consigliabile la pubblicazione.